



ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI BRINDISI

(Eretto in Ente Morale con R. D. 13 - 9 - 40, N. 1474)

Prof. N. 3239

li. 8 GIU. 1972

UFFICIO RAGIONERIA

Al sig. CAVALLO Aniello

Amm.re Condominio 7° Lotto CPR-Scala A/4

Via Licinio Refice

FRANCAVILLA FONTANA

72021

OGGETTO; Assicurazione Fabbriato.

Si restituiscono le copie della Polizza di ASSICURAZIONE n° 12166 con le Assicurazioni Generali, riguardante il lotto del quale la S.V. è amministratore, non senza aver preso visione di essa e non senza esprimere alla S.V. un plauso per la diligente, accorta e tempestiva sensibilità dimostrata.

La S.V. infatti ha non solo adempiuto ad un obbligo formale imposto dall'art. 26 del Regolamento di Condominio approvato nell'assemblea costitutiva del 22 Aprile c.a. ma ha assolto ad un obbligo morale di convivenza civile.

Si abbia i saluti più cordiali

IL PRESIDENTE
(dott. Raffaele RISCETTO)

RO/MT/DV



ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI BRINDISI

(Eretto in Ente Morale con R. D. 13 - 9 - 40, N. 1474)

Prot. N.

3349

li. 8 GIU. 1972

UFFICIO RAGIONERIA

Al sig. CAVAILO Aniello

Amm.re del Condominio 7° Lotto CPR

Scala A/4-Via Licinio Refice

FRANCAVILLA FONTANA

72021

OGGETTO; 7° Lotto CPR- Regolamento di Condominio -FRANCAVILLA FONTANA

Si restituiscono gli atti compiegati nella presente , significando che gli stessi, e , dettagliatamente il Regolamento di Condominio, le tabelle dei millesimali e il verbale dell'Assemblea, debbono essere firmati "per copia conforme" dall'Amministratore del Condominio, sig. Cavallo Aniello, con firma autentica.

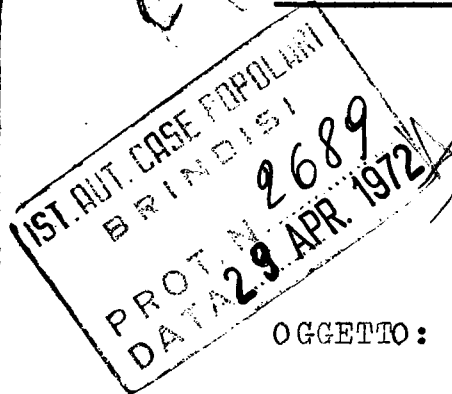
Dopo si ciò si provvederà all'inoltro degli atti di cui trattasi al Provveditorato Regionale alle 66.PP. di Bari per la definitiva approvazione.

IL PRESIDENTE

(dott. Raffaele MISCHITANO)

RO/MT/DV

RACCOMANDATA



Spett/le ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
Via Casimiro

BRINDISI

OGGETTO: Convocazione Assemblea dei Condomini.-

In riferimento alla Vs. n°1894 del 24.3.972,
si porta a conoscenza, che l'Assemblea dei Condomini
è stata fissata per il giorno 6 ^{l'aggio} ~~marzo~~ 1972 alle ore 16, nella casa del sottoscritto Rappresentante Armando
Garibaldi sita in via L.Refice Pal.C.int.X.-3

Pertanto, si prega di volere inviare il vostro
rappresentante giusta richiesta rivolta da Codesto Spett/le
Istituto.-

Distinti saluti.-

IL RAPPRESENTANTE

Garibaldi Armando

Francavilla Fontana, lì 24.4.1972

516. DEVICIENTI

RACCOMANDATA

Francavilla Fontana, lì 17.12.1971

OGGETTO / Elezioni Rappresentante Condominio-Via L. Refice
Palazzina C.-

All'Istituto Autonomo Case Popolari

Via Casimiro

B R I N D I S I

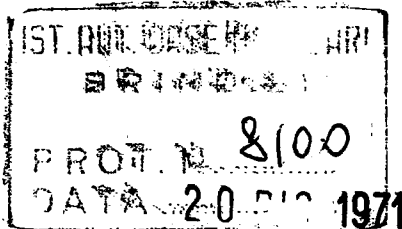
Ente Autonomo Acquedotto Pugliese

G R O T T A G L I E

Esattoria Comunale

via Baracca

E.N.E.L.



C I T T A'

C I T T A'

Si porta a conoscenza, che in data 5.12 u.s.,
con verbale n.3 dell'Assemblea, è stato nominato, quale
Rappresentante Condominio della Palz. C, il Sig. Armando
Garibaldi, in sostituzione del Sig. Antonio Sardiello-uscente-
con decorrenza dal 1° gennaio 1972-

Pertanto, si prega, di volere effettuare la
dovuta variazione.-

Distinti saluti.-

IL RAPPRESENTANTE

-A. Sardiello-

Sig. DE VIGENTIS

RACCOMANDATA

Francavilla Fontana, lì 1° 7. 1972

OGGETTO: Restituzione documenti di condominio.-

Spett/le Istituto Autonomo Case Popolari

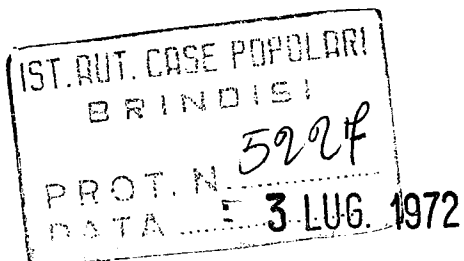
Via Casimiro

BRINDISI

In riferimento alla nota n°4916 del 26 u.s.,
si restituiscono in alligato i documenti di cui all'oggetto
debitamente firmati, come richiesto da codesto Spett/le
Istituto.-

Distinti saluti

IL RAPPRESENTANTE



516. DE VICIENZI

8° LOTTO C.P.R. DI FRANCAVILLA FONTANA

Via Licinio Refice

TABELLA DEI MILLESIMI DI COMPROPRIETA' DA UTILIZZARE ANCHE PER LA
RIPARTIZIONE DELLE SPESE FACENTI CARICO INDISTINTAMENTE A TUTTI
I CONDOMINI-

		SCALA E INTERNO	COSTO DELL'ALLOGGIO	TABELLA DEI MILLESIMI
1= INCALZA	ANTONIO	C - 1	1.864.850	151.733
2= CIRACI	DOMENICO	C - 2	2.237.820	181.600
3= GARIBALDI	ARMANDO	C - 3	1.864.850	151.733
4= LUCCHESI	LEONARDANTONIO	C - 4	2.237.820	181.600
5= SARDIELLO	ANTONIO	C - 5	1.864.850	151.733
6= CANDI TA	ARCANGELO	C - 6	2.237.820	181.601
TOTALE.....			12.308.010	1.000.000

TABELLA DELLE QUOTE MENSILI DI MANUTENZIONE ORDINARIA
E STRAORDINARIA ALLE QUALI TUTTI I CONDOMINI DEVONO
CONCORRERE IN PROPORZIONE AI MILLESIMI DELLA LORO PRO
PRIETA' ESCLUSIVA DI CUI ALL'ALLEGATO N° 1 E IN CON
FORMITA' AL DISPOSTO DELL'ART. 9 - COMMA 1 - DEL RE
GOLAMENTO DI CONDOMINIO-

				MANUTENZIONE ORDINARIA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Riferimento al n° 1 -Allegato N° 1				304	304
"	"	n° 2 -	" "	363	363
"	"	n° 3 -	" "	304	304
"	"	n° 4 -	" "	363	363
"	"	n° 5 -	" "	303	303
"	"	n° 6 -	" "	363	363
TOTALE..... £.				2.000	2.000

TOTALE DA PAGARE

1 =	INCALZA	ANTONIO	£.	2.208
2 =	CIRACI	DOMENICO	"	2.326
3 =	GARIBALDI	ARMANDO	"	2.208
4 =	LUCCHESI	LEONARDANTONIO	"	2.326
5 =	SARDIELLO	ANTONIO	"	2.206
6 =	CANDI TA	ARCANGELO	"	2.326

T O T A L E £. 13.600

Gariboldi

TABELLA DELLE SPESE FISSE RIFERENTISI AI
SERVIZI DI CONDOMINIO ED ALLE QUALI TUTTI
I CONDOMINI DEVONO CONCORRERE IN MISURA
UGUALE PER OGNI SINGOLO APPARTAMENTO

				CANONE ACQUA	PULIZIA SCALE	ILLUMINAZ? SCALE	SPESE GENERALI	VARIE	COMPENSO AMMINISTRAT.
Riferimento al n° 1 -Allegato N° 1				850	500	200	50		
"	"	n° 2 -	" "	850	500	200	50		
"	"	n° 3 -	" "	850	500	200	50		
"	"	n° 4 -	" "	850	500	200	50		
"	"	n° 5 -	" "	850	500	200	50		
"	"	n° 6 -	" "	850	500	200	50		
TOTALE..... £.				5.100	3.000	1.200	3000		

di riserva nella misura del 30/° sul fondo di manutenzione straordinaria.

L'Ente costruttore, ~~proprietario~~ proprietario o gestore, per la parte ancora di sua proprietà, corrisponderà la quota a suo carico delle spese alle quali dovrà provvedersi mediante il fondo di cui sopra, quando se ne presenti la necessità e pertanto è dispensato dai versamenti per ~~la~~ ~~nessuna~~ costituzione di detto fondo.

CAPO V

DISPOSIZIONI VARIE E TRANSITORIE

ART. 20

Gli appartamenti dell'edificio sono destinati esclusivamente ad uso civile abitazione. Ogni diversa destinazione dovrà essere approvata dall'assemblea dei condomini.

ART. 21

I rapporti di convivenza tra gli abitanti dell'edificio, siano essi condomini o inquilini, saranno regolati da apposito regolamento interno approvato con la maggioranza stabilita dal secondo comma dell'art. II36 del Codice Civile.

ART. 22

Nel caso di trasgressione alle norme del regolamento di condominio, i condomini, oltre al risarcimento degli eventuali danni, a termini delle precedenti disposizioni, sono tenuti al pagamento della somma di L. a titolo di sanzione, somma che verrà versata nel fondo di riserva di cui all'art. I9 del presente regolamento.

ART. 23

Nel caso di alienazione il nuovo proprietario dell'alloggio subentra nei rapporti condominiali assumendo tutti i diritti e doveri del cedente.

ART. 24

Il condominio è tenuto a provvedere all'assicurazione del fabbricato contro i danni dell'incendio, dello scoppio del gas, della caduta del fulmine ed altri eventi calamitosi.

Spetta all'assemblea dei condomini scegliere gli Istituti assicurativi e determinare la misura del capitale da assicurare che non potrà essere inferiore

all'ammontare complessivo del valore attribuito a ciascuno appartamento.

La spesa relativa è ripartita fra i condomini in proporzione ai valori millesimali.

ART. 26

Per quanto contemplato dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni del Codice Civile.

ART. 27

Il presente regolamento approvato dall'assemblea diviene esecutivo dalla data di I/6/1972.

ART. 16

L'amministratore provvederà alla tenuta del libro giornale, del libro degli inventari e del libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea.

I condomini potranno, a richiesta, prendere visione dei predetti libri e di tutti gli altri che il condominio ritenesse di adottare e l'amministratore è obbligato ad esibirli.

ART. 17

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Nei preventivi delle spese annuali e nei rediconti, le spese saranno classificate, oltre che per la destinazione, anche secondo il criterio di ripartizione.

L'amministratore deve trasmettere copia dei preventivi e dei rediconti ad ogni condomino, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'assemblea e per lo stesso periodo deve tenere a disposizione dei condomini i documenti giustificativi di spesa.

ART. 18

I contributi risultanti dallo stato di ripartizione delle spese, approvato dall'assemblea, devono essere versati dai condomini entro 20 giorni dalla ~~ricezione~~ ricezione dell'avviso di pagamento o dalla data di ciascuna scadenza.

In mancanza, l'amministratore può, a termini dell'art. 63 delle "Disposizioni di attuazione del Codice Civile" (R.D. 30 marzo 1942, n° 318), ottenere decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo nonostante opposizione.

In caso di mora nel pagamento dei contributi che si protragga per un semestre, l'amministratore è autorizzato a sospendere al condomino moroso l'utilizzazione dei servizi comuni che sono suscettibili di godimento separato.

I suddetti provvedimenti sono adottati senza alcun pregiudizio per tutti gli altri che conseguano dai mancati o tardati pagamenti.

ART. 19

Per provvedere alle opere di manutenzione straordinaria e ad ogni altra esigenza urgente ed imprevedibile, sarà costituito, tra i condomini, un fondo

- 5)- alle innovazioni previste dal 1° comma dell'art.1120 del C.C.;
- 6)- alla ricostruzione dell'edificio;
- 7)- alle opere di manutenzione straordinaria, costituendo, se occorre, un fondo speciale;
- 8)- alle liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore;
- 9)- sui ricorsi presentati dai condomini contro i provvedimenti dell'amministratore.

ART. 12

L'assemblea dei condomini si riunisce in via ordinaria una volta all'anno, entro 60 giorni della chiusura dell'esercizio finanziario e, in via straordinaria, ogni volta che l'amministratore lo ritenga necessario o se ne sia fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino 1/6 del valore dell'edificio a termini dello art.66 delle disposizioni di attuazione del C.C. (R.D.30 marzo 1942 n.318).

La convocazione è fatta mediante avviso in cui al quale l'amministratore ne coglierà le prime dei condomini per presa visione.

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'adunanza, l'ordine del giorno e la data dell'eventuale adunanza in seconda convocazione da stabilirsi il giorno successivo alla prima adunanza e, in ogni caso, non oltre 10 giorni da questa.

L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione quando tutti i condomini sono stati invitati alla ~~una~~ riunione e quando gli intervenuti in proprio o per delega rappresentano i 2/3 dei partecipanti al condominio ed i 2/3 del valore dell'intero edificio.

Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresentino la maggioranza (la metà più uno) degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.

In seconda convocazione l'assemblea delibera validamente con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell'edificio.

I convenuti all'assemblea nominano di volta in volta un presidente ed un segretario scelti, di massima, fra i partecipanti al condominio, escluso l'amministratore.

Delle deliberazioni dell'assemblea è redatto processo verbale da trascrivere in un apposito registro da tenersi dall'amministratore.

Al condominio che ne faccia richiesta deve essere rilasciata dall'amministratore copia conforme del verbale di assemblea entro 15 giorni della richiesta medesima.

ART. 13

Ogni condomino può intervenire all'assemblea anche a mezzo di rappresentante il quale deve essere munito di procura o di delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione e non può rappresentare più di tre condomini.

Qualora una quota di condominio appartenga di proprietà indivisa a più persone queste hanno diritto ad un solo rappresentante in assemblea da designare dagli interessati.

In difetto di tale designazione, vi provvederà per sorteggio il presidente dell'assemblea.

I singoli condomini devono astenersi dal partecipare a deliberazioni che abbiano per oggetto cose o servizi alla cui conservazione o gestione abbiano interesse o per i quali esistano rapporti di forniture o lavori tra essi ed il condominio.

Il condomino, che sia amministratore, deve astenersi dalle deliberazioni relative al conto della sua gestione.

CAPO IV

AMMINISTRAZIONE

ART. 14

L'amministrazione e la sorveglianza del fabbricato devono essere affidate ad un amministratore se il numero dei condomini sia superiore a 4. L'amministratore potrà essere nominato anche se il numero dei condomini sia uguale od inferiore a 4.

L'amministratore è nominato annualmente dall'assemblea dei condomini la quale delibera validamente, sia in prima sia in seconda convocazione, con numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno la metà del valore dell'edificio.

ART. 15

L'amministratore ha la rappresentanza legale del condominio a norma dell'art. 1131 del C.C.

ART. 16

./.

può farne.

Nel caso vi siano più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero edificio, le spese sono a carico del gruppo dei condomini che ne trae utilità.

Le spese di manutenzione e ricostruzione delle scale, dei soffitti, delle volte, dei solai e dei lastrici solari ad uso esclusivo si ripartiscono secondo le regole degli art. II24, II25, II26 del Codice Civile.

ART. IO

Le spese per i servizi di portierato, illuminazione degli androni, delle scale, dei cortili ecc., sono ripartite fra i condomini in proporzione ai valori millesimali delle singole proprietà.

I proprietari dei locali a piano terreno, che non abbiano accesso negli androni, scale, cortili o in altri siti di proprietà comune, sono esclusi dai contributi della quota per i suddetti servizi.

ART. II

La spesa per il consumo dell'acqua, salvo che i singoli alloggi siano direttamente allacciati all'acquedotto civico e forniti di contatori individuali, è ripartita fra i proprietari degli alloggi e dei locali vari sulla base dei consumi rilevati sulla lettura trimestrale dei contatori divisionali.

CAPO III

ASSEMBLEA DEI CONDOMINI

ART. I2

L'assemblea dei condomini provvede:

- 1)- all'approvazione del regolamento di condominio;
- 2)- alla nomina, conferma e revoca dell'amministratore e all'eventuale sua retribuzione;
- 3)- all'approvazione del preventivo delle spese accorrenti durante l'anno ed alla relativa ripartizione tra i condomini;
- 4)- all'approvazione del rendiconto annuale dell'amministratore e all'impiego del residuo attivo della gestione;

suscettibili di utilizzazione separata..I condomini che non intendano trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo nelle spesa.

Se l'utilizzazione separata non è possibile, l'innovazione non è consentita, salvo che la maggioranza dei condomini che l'ha deliberato o accettata intenda sopportare integralmente la spesa.

I condomini e i loro eredi o aventi causa possono in qualunque tempo partecipare ai vantaggi della innovazione o modificazione suscettibili di utilizzazione separata, contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione delle opere nella misura del beneficio che ne ricevono, a termini dell'art.II23 del Codice Civile.

ART. 8

Ogni condomino, nel piano o frazione di piano di sua proprietà, non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni dell'edificio od agli alloggi e locali degli altri condomini. Egli è tenuto inoltre, ad eseguire tutte le opere necessarie ad evitare danni alle parti comuni o alla proprietà dei singoli condomini.

A tal uopo deve consentire, a richiesta dell'amministratore e previo congruo preavviso, l'accesso nell'interno degli alloggi e dei locali di sua proprietà per procedere alle opportune ispezioni circa i lavori da farsi o in corso di esecuzione sulle parti comuni del fabbricato nell'interesse tanto del singolo condomino che dell'intero condominio.

CAPO II

RIPARTIZIONE DELLE SPESE

ART. 9

Ciascun condomino deve contribuire alle spese di conservazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nonché alle spese di amministrazione del fabbricato ed a quelle riguardanti il funzionamento dei servizi comuni le innovazioni deliberate dalla maggioranza, in proporzione al valore millesimale della sua proprietà.

Le spese riguardanti le parti comuni destinate a servire i condomini in misura diversa, sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno

essere limitata al tempo ed allo spazio strettamente necessari e non deve impedire l'uso dei detti locali e spazi da parte di altri condomini. Di tale occupazione va dato tempestivo avviso all'amministrazione ai fini dell'osservanza dei suddetti limiti e condizioni.

ART. 6

La facoltà di sopraelevare può essere esercitata dai condomini proprietari dall'ultimo piano.

Chi intende sopraelevare deve presentare all'amministrazione del condominio, almeno tre mesi prima della data di inizio dei lavori, copia del progetto tecnico, regolarmente approvato dagli organi competenti, per lo esame ai fini di eventuali opposizioni da parte dei condomini interessati, ai sensi dell'art. II27 del Codice Civile.

Entro breve termine, e comunque non oltre 30 giorni dalla data di ricezione del suddetto progetto, l'amministratore deve invitare i condomini interessati a prenderne visione.

Tutte le parti della sopraelevazione, che per lo art. III7 del Codice Civile sono da iscrivere alle parti comuni del fabbricato o che comunque servano all'uso comune, da ~~chiunque~~ chiunque pagate o costruite, diventano di proprietà comune.

Chi sopraeleva deve corrispondere ai condomini dei piani sottostanti l'indennità di cui all'ultimo comma dell'art. II27 del Codice Civile.

ART. 7

I condomini non possono apportare innovazioni nè modificazioni alle cose comuni anche se dirette al miglioramento e all'uso più comodo ed al maggiore rendimento di esse, se non previa deliberazione dell'assemblea dei condomini approvata con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi del valore dell'edificio, ai sensi del 5° comma dell'art. II36 del Codice Civile.

L'infrazione di questo divieto comporta l'obbligo di riduzione in pristino delle cose modificate e del risarcimento dei danni.

Qualora le innovazioni o modificazioni come sopra approvate importino una spesa molta gravosa o abbiano carattere voluttuario rispetto alle particolari condizioni ed all'importanza dell'edificio e consistano in opere

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI CONDOMINIO

per gli alloggi soggetti alla disciplina della cessione in proprietà (legge 4/II/1963 n°1460)

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI ED ELEMENTI COMUNIART. 1

Le norme contenute nel presente regolamento disciplinano il condominio degli alloggi popolari facenti parte dell'edificio sito in Francavilla Fontana 8 lotto C.P.R. soggetti alla cessione in proprietà ai sensi delle legge 4-II-1963 n°1460.

ART. 2

Sono oggetto di proprietà comune dei condomini dell'edificio, oltre le parti indicate dell'art.III7 del Codice Civile, quantaltro serve all'uso ed al ~~godimento~~ godimento comune.

ART. 3

Agli effetti di legge viene allegata al presente regolamento, di cui forma parte integrante, la tabella (all. A) sulla quale è riportata l'entità delle quote di comproprietà di ciascun condominio espresso in millesimi.

Tale espressione millesimale è ragguagliata a quella dell'interno edificio sulla base del costo di costruzione provvisorio determinato dall'I.A.C.P. di Brindisi.

ART. 4

Ciscun condomino è obbligato a notificare per iscritto all'amministratore il proprio domicilio, intendendosi, in difetto, domiciliato nell'appartamento di sua proprietà.

ART. 5

I condomini non possono occupare i locali e gli spazi di proprietà e di uso comune con costruzioni o altre, anche se di carattere provvisorio, a meno che non si debbano eseguire lavori riguardanti gli appartamenti e i locali di loro proprietà esclusiva, nel qual caso l'occupazione deve

PROT. N. 4916
DATA 19 GIU 1972

L'anno millenovecentosettantadue a dì sei Maggio, si è
riunita l'assemblea dei condomini dell'8° Lotto delle case
a riscatto popolari di Francavilla Fontana per discutere il
seguente ordine del giorno:

1° Approvazione del regolamento dei condomini e tabella mil-
lesimale;

2° Nomina Amministratori;

3° Varie ed eventuali.

Sono presente i signori:

1° Garibaldi Armando; 2° Greco Rosa per Incalza Antonio;

3° Lucchese Leonardo; 4° Ciraci Domenico; 5° Candita Arcange-
lo; 6° Sardiello Antonio.

L'assemblea nomina il presidente: il Sig. Garibaldi Arman-
do, il segretario Sardiello Antonio.

Sul primo punto dell'ordine del giorno chiede di parlare
il Rappresentante dell'Istituto Autonomo Case Popolari, per
illustrare la bozza del regolamento del condominio predispo-
sto dal Ministero dei lavori pubblici; la quale dopo ampie
discussioni viene approvato all'unanimità con le seguenti
variazioni: l'assemblea decide di debennare l'art.10 della
bozza del regolamento del condominio, perchè l'8° case popo-
lari di Francavilla F. non hanno locali a piano terra con
accesso diretto sulla strada. Di debennare altresì l'art.12
della bozza medesima perchè l'8° case popolari di Francavil-
la F. non hanno l'ascensore nè si prevede l'installazione.

516. DE VICENTIS

Dal regolamento l'assemblea decide di compilarsi dell'art. I4 perchè non esiste impianto di riscaldamento se ne prevede l'installazione. Anche gli art. I9 e 30 vengano debennati perchè gli alloggi che compongono l'8° case popolari a riscatto sono state assegnate subito dopo la costruzione del collaudo in quanto costruiti con la legge 4/II/1963 n° I460.

L'assemblea incarica l'amministratore che sarà eletto di riprodurre il regolamento di condominio approvato e le tabelle (dei mellestimali) in almeno otto copie e due vengano inviate all'Istituto Autonomo Case Popolari di Brindisi perchè una di esse sia inviata al Provveditorato regionale delle opere pubbliche per la definitiva approvazione sull'I.A.C.P. di Brindisi, verranno inviate due copie del seguente verbale.

L'assemblea dà incarico all'amministratore che sarà nominato, di prendere contatto con almeno 3 istituti di assicurazione, di convocare l'assemblea del condominio e di fare ad essa decidere a quale Istituto affidarsi per quanto previsto dell'art. 24 del regolamento del condominio approvato.

Il presidente dichiara chiusa la discussione sul primo punto dell'ordine del giorno.

Sul secondo punto dell'ordine del giorno il sign. Candida Arcangelo propone che per amministratore sia chiamato Garibaldi di Armando. L'assemblea accetta la proposta all'unanimità mentre il sig. Garibaldi Armando accetta l'incarico. Sul terzo punto dell'ordine del giorno che reca varie ed eventua

li, prende la parola il sig. Candita Arcangelo che lamenta una notevole infiltrazione d'acqua nel suo alloggio, così come nell'alloggio intestato al sig. Sardiello Antonio.

La causa - egli dice - è dovuta a difetto di costruzione tanto che al momento del collaudo fu fatto presente all'ingegnere dell'incaricato. La segnalazione fu anche fatta ad una commissione composta altresì da un rappresentante dell'istituto della C.P.R. per cui la ditta costruttrice dell'alloggio inviò alcuni operai; i quali sparsero del catrame sul lastrico solare ciò, non ha però eliminato la causa, tanto che divenuto più grave. Il sig. Candita A. anche a nome per conto del sig. Sardiello Antonio chiede che l'Istituto Autonomo Case Popolare costringa la ditta costruttrice ad inviare a Francavilla Fontana presso l'8° i suoi tecnici che una volta resasi conto delle cause che determinano l'inconveniente lamentato lo eliminano definitivamente.

Sempre a questo argomento il sig. Garibaldi Armando interviene per segnalare che in data 16/2/1972 è stato avvertito l'Istituto Autonomo Case Popolari a riscatto ed è stato chiesto un intervento adeguato, purtroppo non si è ricevuto risposta.

Il presente verbale letto viene approvato e sottoscritto.

Geni Bobbi Armando

22 NOV. 1972

UFF. 355:

Al sig. GARIBALDI Armando

Am. re del Condominio all'8° Lotto CPR

Scala G/1- Via Licinio Refice

FRANCAVILLA FONTANA (BR)

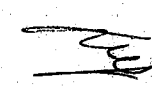
OGGETTO: Regolamento di Condominio

Si comunica che il Provveditorato Regionale alle OO.PP. ha approvato il Regolamento di Condominio dell'8° Lotto CPR di Francavilla Fontana, perchè ha "riconosciuto che nelle stesse sono state osservate le norme vigenti in materia".

IL PRESIDENTE

(dott. Raffaele FISCHETTO)

IQ/MT/DV





RACCOMANDATA

2 SET 1972

197

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE
PER LA PUGLIA - BARI

AL L'ISTITUTO AUTONOMO CASE

POPOLARI di = BRINDISI

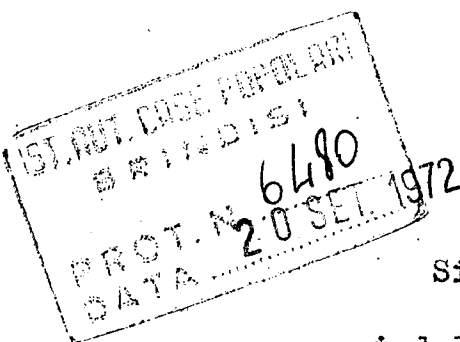
Sez. Edilizia 1^a

Prot. N. 21156 Allegati 1.

Risposta al Foglio N. 5593

del 21.7.1972

OGGETTO Approvazione Regolamento di condominio -
FRANCAVILLA FONTANA (BR) - Case popolari 8° lotto -



Si comunica che questo Provveditorato, ai sensi dell'art.2 della legge 21.3.1965, n.92, ha esaminato il Regolamento di condominio in oggetto e, riconosciuto che nello stesso sono state osservate le norme vigenti in materia, lo approva.

Si restituisce un esemplare di detto Regolamento.-

IL PROVVEDITORE REGIONALE

516 DE VICENZI